
PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CAMERA

CAPO I.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

T. C.**ART. 1.**

I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

T. O.**ART. 1.**

All'atto della proclamazione, i deputati entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni.

N. R.

La formula intende semplificare, senza nulla innovare nella sostanza, la dizione dell'attuale articolo 1.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 1.**

I deputati per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame degli articoli, nel nuovo testo presentato alla Presidenza della Camera il 28 gennaio 1971 e risultanti dal documento II/1-*bis*.

Si dia lettura dell'articolo 1.

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Caprara. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Desidero fare una succinta dichiarazione pregiudiziale complessiva sul dibattito di cui stiamo per iniziare la fase finale: dichiarazione che illustrerò a nome anche dei deputati del gruppo del *Manifesto*.

Noi conveniamo assolutamente sulla necessità di intervenire con modifiche sostanziali sull'attuale struttura del regolamento della Camera, così come concordiamo sulla necessità di depennare da questo regolamento norme arcaiche ed inattuali, formalità rituali e defatiganti.

Siamo anche del parere che bisogna in una nuova formulazione del regolamento, colpire i privilegi dell'esecutivo e che si debbano positivamente rendere chiari e spediti, concreti e tempestivi i nostri lavori, soprattutto legandoli più direttamente all'attualità dello scontro sociale e della vicenda politica del nostro paese. Crediamo cioè che si debbano colpire con forza tutti quegli aspetti negativi che genericamente vanno sotto il nome di parlamentarismo e che debbano perciò emergere forme nuove di democrazia e nuovi modi di esercizio, concreto e responsabile, non delegato, della sovranità popolare.

Alcune misure delle proposte che ci stanno dinanzi vanno appunto in questo senso, e noi vogliamo riconoscerlo. Vanno cioè nel senso di approntare formule nuove e in qualche caso anche istituti nuovi che sono destinati a produrre effetti positivi.

Riteniamo che sia stato giusto, ad esempio, allargare la direzione delle Commissioni, arrivare ad una migliore distribuzione dei compiti fra le Commissioni e l'Assemblea, sottolineare un certo automatismo nell'iscrizione delle proposte di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. Egualmente opportuno è stato, inoltre, giungere ad una regolazione della discussione generale alla valorizzazione di nuove procedure di informazione, alla determinazione e normaliz-

zazione dei rapporti tra il Parlamento e quello che è, per così dire, il suo braccio di controllo sull'esecutivo, ossia la Corte dei conti.

Siamo particolarmente d'accordo su quanto ha avuto occasione di dichiarare anche ieri l'onorevole Luzzatto, quando ha sostenuto che la proposta di regolamento costituisce oggi non un punto di arrivo ma semmai l'inizio di una fase sperimentale positiva.

Per quanto riguarda, ad esempio, la nuova norma contenuta nell'articolo 129 del progetto, a proposito delle interrogazioni in Commissione, noi riteniamo che si possa adottare questa norma e usare di questo nuovo istituto in modo da sperimentarne l'efficacia, salvo reconsiderarne l'opportunità dopo un periodo di esame e di sperimentazione pratica.

Diciamo però con altrettanta chiarezza, signor Presidente, che noi respingiamo come non scientifica la tesi della neutralità delle strutture parlamentari e del regolamento, convinti come siamo che non i rapporti materiali di potere nascono dalla legge, ma questa da quelli.

Perciò i propositi di ammodernamento e di sveltimento di alcune procedure spesso rappresentano soltanto delle esibizioni tecniche la cui vera e più profonda ragion d'essere è nel servire, storicamente, la dinamica tra i gruppi sociali e i gruppi politici.

Il progetto che ci sta dinanzi non sfugge a queste caratteristiche; esso, cioè, non elimina una ispirazione accentratrice, ripete pesanti limiti della iniziativa delle minoranze e annulla l'iniziativa delle minoranze più ridotte. Noi non siamo affatto per la difesa dell'individualismo e della atomizzazione del lavoro dei singoli parlamentari, ma il progetto che ci sta dinanzi minimizza l'iniziativa dei singoli deputati, iniziativa che va invece, a nostro parere, qualificata e organizzata, ma non cancellata. Il progetto di regolamento rischia di coinvolgere il Presidente in una serie di decisioni di merito che potrebbero comprometterne l'attuale imparzialità procedurale.

Inoltre, con le proposte che ci vengono sottoposte, si dilata la funzione dei capigruppo, senza nessuna garanzia, specie per i gruppi non omogenei al loro interno. Infine, si espropria l'opposizione — o almeno i gruppi che vogliono rimanere di opposizione — dei fondamentali diritti antagonisti e di critica, per esempio per quanto riguarda la questione dell'ordine dei lavori.

Arriviamo, cioè, al paradosso che, sotto la generica volontà di programmare i propri lavori, la Camera li programma in modo rigido e coercitivo: ed è forse questa l'unica sede nel nostro paese in cui la programmazione si presenti con queste caratteristiche e con questi aspetti.

L'arrendevolezza dell'opposizione tradizionale in questa materia, la sua accondiscendenza alla perdita di alcuni fondamentali ed efficaci diritti di contestazione della maggioranza paiono a noi avere il valore di una « contropartita ». Il regolamento viene cioè riformato in un certo modo per un obiettivo concreto che è venuto maturando politicamente. Nel momento in cui l'opposizione tradizionale non intende più rappresentare una alternativa di classe ma configura sempre di più se stessa come un interlocutore critico, per perpetuare, riformandole, le attuali strutture del paese e dello Stato, proprio in questo momento il regolamento diviene lo strumento contrattato per servire ad un preciso disegno, quello di una compartecipazione alla gestione dei lavori e del programma fra le oligarchie dei gruppi; ed in questo quadro il regolamento fissa rapporti privilegiati tra i gruppi maggiori.

Si comincia cautamente, ma volenterosamente, dai metodi e dai comportamenti procedurali per giungere ai contenuti. Il regolamento, cioè, si presenta in questa fase come il documento che esprime la filosofia dei nuovi rapporti fra maggioranza ed opposizione.

Noi rifiutiamo, per quanto ci riguarda e con la modestia delle nostre forze, questo passaggio dalla dialettica parlamentare ad una specie di corporativismo istituzionale, perché in questo caso il Parlamento diviene non lo specchio ma il filtro del paese, filtro condizionato dai gruppi prevalenti, che sono così in grado di selezionare gli argomenti e che nella propria programmazione possono depurare quelli più scomodi.

È vero — ed ho concluso — che esiste il problema della funzionalità del Parlamento (e ripeto che accettiamo le modifiche che vanno in questa direzione), ma noi pensiamo che questo tema, del resto così vivo e ripetuto, debba essere affrontato in una direzione del tutto diversa e in modo non interclassista, come viene affrontato in questa sede. Riteniamo cioè che si debbano fare degli sforzi per condizionare e cancellare la prevalenza di fatto dell'esecutivo sui lavori parlamentari. Credo che debbano essere fatti dei passi contro l'esproprio di quei poteri di indirizzo e di controllo che spettano al Parlamento e che vengono oggi esercitati da corpi separati, da organizzazioni politico-economico-clientelari agenti al di fuori del Parlamento e dotate di forte struttura economica e politica.

Si tratta di recuperare al Parlamento ciò che al Parlamento è stato sottratto nella materia decisiva degli interventi di carattere economico e sociale. Dobbiamo cioè andare verso un allargamento qualitativo delle funzioni di indirizzo, e non soltanto di controllo, del Parlamento, assicurando una immediatezza di intervento; dob-

biamo non accentuare, come qui viene fatto, l'accentramento e la delega permanente alla conferenza dei capigruppo, ma creare invece istituti nuovi ed originali, di democrazia reale, che siano in grado di affrontare quello che è il tema vero di questo dibattito e che non può essere eluso, il tema cioè del vuoto, del distacco del Parlamento dagli scontri sociali e dalle istanze nuove emergenti dal paese. Ci muoveremo, signor Presidente, con questo spirito, che è assieme uno spirito critico, ma anche positivo e costruttivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 1, al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 2 febbraio 1971.

Il dep. Caprara, iscritto a parlare su tale articolo, illustrava invece alcune considerazioni pregiudiziali complessive sul Regolamento (V. stenografico).

La nuova dizione adottata dalla Giunta precisa il momento in cui ad un cittadino viene attribuito lo status di deputato e si determina – conseguentemente – il suo inserimento nell'organo Camera. Si distinguono due tipi di proclamazione: la prima è quella effettuata da parte del presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale (artt. 78 e 84 T.U. leggi elezioni Camera dei deputati); la seconda è quella dei subentranti compiuta direttamente dal Presidente della Camera (art. 18 co. 1 – Giunta elezioni). La proclamazione immediatamente successiva alle elezioni, secondo alcuni autori (Mortati, Tosi, Elia) segnerebbe il momento in cui è « formata » la nuova Camera ed ha termine la prorogatio della precedente.

ARTICOLO 2

T. C.

ART. 2.

1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti tra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel precedente comma. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

T. O.

ART. 2.

1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori, secondo il criterio previsto dal comma precedente. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

N. R.

La norma racchiude in unico contesto le disposizioni degli attuali articoli 2 e 3 relativi alla costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza. A parte modifiche di pura forma, si è ridotto a quattro il numero dei Segretari provvisori (pari alla metà del numero ordinario) e si è precisato, nell'anzianità - cronologica - di elezione alla carica di Vicepresidente, il criterio di precedenza per la scelta del Presidente provvisorio (a parità di anzianità fra i Vicepresidenti, prevale il maggior numero di voti riportati).

T. M.

ART. 2.

1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

2. *Identico.*

T. A.

ART. 2.

All'apertura di ogni legislatura presiede provvisoriamente la Assemblea uno dei Vicepresidenti della Camera precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di essi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Camere anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

ART. 3.

I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Camere precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

La Camera approva l'art. 2, al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 2 febbraio 1971.

La norma dispone la designazione dell'ufficio provvisorio di presidenza sulla base di criteri puramente automatici e la sua costituzione rappresenta un presupposto di procedibilità per gli ulteriori lavori della Camera e, in particolare, per l'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori componenti l'ufficio di presidenza definitivo.

ARTICOLO 3

T. C.**ART. 3.**

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

T. O.**ART. 3.**

1. Costituito l'Ufficio provvisorio, il Presidente, se occorra, proclama eletti deputati i candidati che subentrano agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, costituita dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

N. R.

Si tratta di una disposizione nuova, per altro già sperimentata al Senato, diretta a consentire la partecipazione ai primi atti della Camera di tutti i deputati, compresi coloro la cui proclamazione non è ancora avvenuta a causa del meccanismo elettorale delle opzioni. Nell'ultima parte del primo comma si salvaguarda, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati, la posizione del deputato optante fra più collegi.

T. M. [Identico]

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: tra più collegi, con le parole: per uno dei collegi in cui è stato eletto.

3. 1.

Cacciatore.

CACCIATORE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 3 in data 2 febbraio 1971. Il dep. Cacciatore ritirava l'emendamento precedentemente presentato tendente a sostituire, al co. 1, le parole: « tra più collegi », con le parole: « per uno dei collegi in cui è stato eletto ».

La norma introduce, come si legge nella stessa nota dei relatori, un istituto sinora sconosciuto alla Camera ed invece già sperimentato al Senato. Tale innovazione consente di ovviare all'inconveniente, già verificatosi nelle precedenti legislature, per cui i deputati che dovevano prendere il posto di coloro che avevano optato per il Senato rimanevano esclusi dal processo di costituzione dell'Assemblea (che comporta, come è noto, l'elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza). Secondo la nuova procedura il Presidente provvisorio convoca immediatamente, per i relativi accertamenti, una Giunta provvisoria, secondo i criteri specificati al co. 2 del presente articolo, che accerta l'ordine dei non eletti. Lo scopo di questa norma è, evidentemente, di far partecipare all'elezione del Presidente anche coloro che subentrano e di assicurare, in tal modo, alla Camera la pienezza della sua composizione ab initio.

CAPO II.
DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E
DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ARTICOLO 4

T. C.**ART. 4.**

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

T. O.**ART. 4.**

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei voti.

N. R.

La norma introduce più elevati quorum di maggioranza per la elezione del Presidente della Camera nei primi due scrutini. La disposizione mira a consentire, ricorrendone le condizioni politiche, la formazione intorno ad una candidatura presidenziale di uno schieramento parlamentare più largo di quello necessario per la fiducia al Governo.

T. M.**ART. 4.**

1. *Identico.*

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'As-

semblea. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

T. A.

ART. 4. CO. 2.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

4. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento l'elezione del Presidente della Camera è sottoposta ad alcuni *quorum* particolari fino alla maggioranza assoluta richiesta dopo il terzo scrutinio.

Ripeto qui l'osservazione che già feci durante il mio intervento sull'argomento nel luglio scorso. L'articolo 63 della Costituzione dice che « Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza ». La Costituzione non prevede cioè alcuna maggioranza qualificata, alcuna procedura qualificata per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, mentre tutti sappiamo che in altri casi, come per esempio nell'articolo 64, la

Costituzione prevede per l'adozione del Regolamento di ciascuna Camera la maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa.

Ora, la previsione dell'articolo 4 che ci viene proposto è forse politicamente opportuna, ma noi dobbiamo domandarci se sia corretto, sul piano giuridico e costituzionale, sottoporre a condizioni e a procedure particolari ciò che la Costituzione non ha sottoposto a nessuna condizione e a nessuna procedura particolare.

Questa è la sostanza del mio emendamento. Desidero sottoporre ancora una volta alla considerazione della Giunta per il Regolamento questa materia perché mi pare che approvare il testo del secondo comma dell'articolo 4 così come è proposto vada oltre e direi addirittura contro la Costituzione; anche se, ripeto, può esserci l'opportunità politica di richiedere una maggioranza più qualificata per l'elezione del Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2., con il secondo comma del Regolamento in vigore.

4. 3.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta su questi emendamenti ?

BOZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Greggi 4. 2 tende ad affidare l'elezione del Presidente della Camera alla maggioranza relativa, in quanto sopprime la norma prevista dal secondo comma dell'articolo 4.

A noi sembra eccessiva una procedura di tal genere e riteniamo, viceversa, preferibile la maggioranza qualificata richiesta nel nuovo testo per dare maggiore prestigio alla funzione presidenziale.

Noi riteniamo – il tema è stato largamente discusso in sede di Giunta del Regolamento – che la nuova formulazione non debba dar luogo alle preoccupazioni che anche in sede di discussione generale sul nuovo testo di Regolamento sono state formulate da alcuni settori. Si tratta, in questo caso, di una fiducia che non ha nulla a che vedere, ad esempio, con il rapporto fiduciario che si instaura tra Governo e Camera, che è un rapporto fiduciario continuativo, sulla base di un indirizzo politico e programmatico.

Il Presidente della Camera non ha un indirizzo politico; ha, naturalmente, un indirizzo di carattere costituzionale in quanto è garante del rispetto della Costituzione e del buon funzionamento della Camera. Pertanto, più larga è la base elettiva, più forte pre-

stigio ne deriva sia alla personalità del Presidente, come sempre avviene nelle cose umane, sia anche a questa investitura fiduciaria che si esprime attraverso l'elezione.

Insistiamo quindi sul testo proposto dalla Giunta.

Per l'emendamento Lucifredi 4. 3 valgono, signor Presidente, le stesse considerazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 4. 2 sul quale la Giunta ha espresso parere contrario ?

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente, e vorrei fare una precisazione.

Ritengo che non sia opportuno e corretto dettare norme di portata più ampia di quelle espressamente previste dalla Costituzione. Il principio vale in questo caso e mi pare debba valere anche in altri casi nei quali, a mio giudizio, alcune norme previste da questa proposta di Regolamento vanno oltre il dettato costituzionale.

Con l'emendamento da me proposto intendevo richiamare l'attenzione della Camera su questa mia perplessità. Di fronte all'opposizione della Giunta ritiro l'emendamento – per evitare un voto negativo – ma insisto sulla tesi che ho esposto e che mi sembra importante.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 4 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti: il primo da parte del dep. Greggi tendente a sopprimere il co. 2, ed il secondo (successivamente ritirato) da parte del dep. Lucifredi tendente a sostituire il suddetto comma con il co. 2 del corrispondente articolo del Regolamento in vigore. Prendeva la parola il dep. Greggi che si richiamava all'art. 63 Cost. affermando che lo stesso non prevede alcuna maggioranza qualificata per l'elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza e che, pertanto, la previsione dell'articolo in esame, anche se politicamente opportuna, non appariva corretta né sul piano giuridico né su quello costituzionale. Dopo che il rel. Bozzi, rispondendo a nome della Giunta, sottolineava che la maggioranza qualificata richiesta dal nuovo testo era da considerarsi

preferibile sul piano parlamentare e politico per dare maggiore prestigio alla funzione presidenziale, il dep. Greggi ritirava il suo emendamento .

Già in sede di discussione generale la presente norma aveva sollevato qualche contrasto a motivo di una sua pretesa incostituzionalità. Contrario all'introduzione della maggioranza qualificata si dichiarava il dep. La Loggia il quale affermava che tale articolo « contrasta con l'art. 64 della Carta costituzionale, il quale prevede la necessità di una espressa prescrizione costituzionale per derogare al principio secondo cui le deliberazioni di ciascuna Camera sono adottate a maggioranza dei presenti ». In antitesi a tale impostazione, il dep. Malagugini sosteneva che la tesi del suo collega era infondata « perché ignora la differenza che intercorre tra una elezione ed una deliberazione e non tiene alcun conto della riserva di regolamento sancita dalla Costituzione con l'art. 64 ».

Si può affermare in conclusione che mediante l'introduzione di tale votazione qualificata, il nuovo Regolamento tende a favorire l'elezione di un Presidente che abbia il più largo consenso possibile della Camera rafforzando, per ciò stesso, il prestigio della funzione presidenziale. Tale tendenza trova riscontro nell'eliminazione del ballottaggio, previsto dal vecchio Regolamento per il terzo scrutinio. (V. anche appendice pag. 1157, p. 1).

ARTICOLO 5

T. C.**ART. 5.**

1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del precedente comma, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

T. O.**ART. 5.**

1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma successivo, il Presidente promuove le opportune intese fra i Gruppi.

3. Per le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

N. R.

I commi 1 e 3 riproducono nella sostanza l'attuale articolo 5. Il comma 2 intende garantire la partecipazione all'Ufficio di Presidenza di tutti i Gruppi in relazione alla somma di nuove attribuzioni ad essi spettanti e, in particolare, per il compito di cui al successivo articolo 12. Circa il numero dei membri dell'Ufficio di Presidenza vi è stata riserva da parte di alcuni membri della Giunta.

T. M. *[Identico]*

T. A.

ART. 4. CO. 1.

Costituito l'Ufficio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di tre Questori.

ART. 5.

Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, quattro per i Segretari.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Questori si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 9.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1. con il seguente:

1. Nella seduta successiva alla formazione dei gruppi parlamentari, di cui agli articoli 14 e 15, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

5. 3.

Malagugini.

MALAGUGINI. Lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1. sostituire la parola: quattro, con la parola: sei.

5. 1.

Roberti.

Al comma 3. sostituire, al terzo rigo, la parola: due, con la parola: tre.

5. 2.

Roberti.

ROBERTI. Ritiro gli emendamenti, signor Presidente, e desidero fare una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Come ella sa, signor Presidente, la Giunta del Regolamento, non soltanto per questi emendamenti ma anche relativamente ad altre norme che ha dovuto codificare, si è trovata di fronte ad una grave alternativa: se dover procedere a codificare determinate norme o, viceversa, non doverle codificare e quindi non accogliere determinate proposte, in considerazione della particolare natura delle norme regolamentari della Camera nei confronti delle altre norme legislative.

Il Regolamento della Camera è il Regolamento dell'Assemblea più squisitamente politica della nazione; tuttavia si tratta di un complesso di norme che dovrebbe distaccarsi dalla contingenza di una certa formazione politica dell'Assemblea, proprio in considerazione del fatto che il Regolamento dovrebbe regolare il funzionamento di un'Assemblea, per così dire, non nominata, non prevista, non prevedibile neppure, nelle sue componenti e nelle sue variazioni politiche attraverso le legislature successive.

Pertanto, in più di una circostanza, dovendo passare a sistemi diversi da quelli finora in uso e dovendo cercare di avviare l'Assemblea verso forme di funzionamento più consone allo sviluppo e al progresso tecnologico (che anche nell'Assemblea finisce per mettere le sue radici, come dimostra il passaggio a sistemi di votazione attraverso congegni elettronici), la Giunta ha pensato di dare a questo Regolamento una impostazione certo innovativa, ma anche sperimentale. In più di una circostanza, noi membri della Giunta ci siamo trovati (ed ella lo sa, signor Presidente: anzi ci ha consigliato in questo senso) di fronte a situazioni nuove e abbiamo deciso di avviare un modo nuovo di funzionamento del Parlamento, salvo poi vedere, attraverso la sperimentazione pratica (dato che praticamente il Regolamento è la fotografia di un'Assemblea che agisce, di uomini che si muovono, di posizioni politiche in contrasto), quali possibilità vi siano di procedere secondo una determinata posizione e di accentuarla, e quali motivi invece possano eventualmente consigliare delle modifiche.

In varie circostanze – come vedremo – si è seguito appunto questo criterio sperimentale: discussione degli articoli, composizione e ripartizione delle Commissioni parlamentari, e via di seguito.

Noi abbiamo proposto un emendamento che, tenendo conto appunto della mutata situazione del Parlamento odierno rispetto a quello di cento anni fa, accrescesse la composizione dell'Ufficio di Presidenza nel numero dei Vicepresidenti. Questo per rendere l'Ufficio di Presidenza, sotto un certo aspetto, più estesamente ed analiticamente rappresentativo della funzione parlamentare e per conferire, quindi, all'azione di guida, di moderazione e di indirizzo, che attraverso questo regolamento si affida in misura maggiore alla Presidenza, una più agevole possibilità di svolgimento. Abbiamo proposto, quindi, l'aumento dei Vicepresidenti da quattro a sei, tenendo conto che la Camera ha aumentato notevolmente il numero dei suoi componenti, per cui i quattro Vicepresidenti – che costituivano una specie di proiezione, non dico numerica, ma sotto un certo aspetto proporzionale di un'Assemblea costituita da circa 400 componenti – non corrispondevano più, nel numero, ad un'Assemblea che si è estesa ad oltre 600 membri.

Nelle assemblee legislative di altri paesi è stato adottato un sistema analogo. La Francia, ad esempio, nei Regolamenti del dopoguerra, ha esteso il numero dei vicepresidenti da quattro a sei. Le stesse funzioni di ordine tecnico che l'Assemblea si è assunta, le udienze conoscitive, la maggiore necessità di seguire da vicino i lavori delle Commissioni, tutto – a mio avviso – giustificava questo aumento del numero dei Vicepresidenti. Senonché, noi dobbiamo coniare una norma il più possibile astratta, ma destinata a regolare i lavori di un'Assemblea politica, e quindi, sotto un certo aspetto, legata alle situazioni concrete e contingenti. Questo ha creato delle difficoltà nell'accettazione, in concreto, di questi criteri che invece – ripeto – in astratto erano largamente condivisi.

Pertanto, nell'intento – che ci siamo proposti in sede di Giunta del Regolamento e anche di Comitato ristretto – di cercare di giungere sempre a soluzioni il più possibile uniformi, non vorrei dividere né il Comitato né l'Assemblea con una votazione formale su questo emendamento, ma vorrei semplicemente sottolineare che, per questa, come per altre parti del Regolamento, si tratta di una posizione attuale, contingente e sperimentale.

Nulla vieta che lo stesso Ufficio di Presidenza, le stesse riunioni dei Capigruppo parlamentari, che saranno, come si vedrà, più « istituzionalizzate » attraverso questo Regolamento, possano in prosieguo di tempo riesaminare questo problema e rendersi promotori presso la Giunta del Regolamento – anzi potrà essere anche la

Giunta del regolamento stessa a rendersene promotrice — di una eventuale modifica in questo senso, così come potrà avvenire per altre norme che questo Regolamento andrà a codificare.

Con questa dichiarazione, signor Presidente, ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari, con le parole: devono essere rappresentati tutti i Gruppi politici.

5. 4.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Signor Presidente, ella mi aveva assicurato di farmi conoscere il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Lo sentirà dopo. La Giunta si è riunita e non può anticipare quello che dirà volta a volta secondo gli emendamenti che si presenteranno al nostro esame.

CAPRARA. D'accordo, signor Presidente.

L'emendamento che noi proponiamo al secondo comma dell'articolo 5 tende a fare in modo che nell'Ufficio di Presidenza siano rappresentati tutti i gruppi politici. Noi sosteniamo questa posizione per il fatto che vi sono casi in cui una minoranza non coincide con il gruppo del quale fa parte. La nostra proposta cioè è di fare in modo che l'Ufficio di Presidenza sia il più largamente possibile rappresentativo di tutte le componenti politiche dell'Assemblea. Noi non difendiamo affatto l'individualismo del singolo parlamentare e accettiamo senz'altro il principio del raggruppamento dei parlamentari in modo democratico nei gruppi parlamentari, ai quali spetta una forma nuova di direzione dei lavori dell'Assemblea; ma vogliamo però evitare che si realizzino in qualche occasione forme di maggioranza coercitive, che escludano e rifiutino le minoranze più ristrette della nostra Assemblea. Siamo cioè del parere di una rappresentanza, negli organismi istituzionali della Camera, reale e non delegata. Per giungere a questo penso che si debbano ridurre le rappresentanze dei gruppi prevalenti e dei gruppi maggiori a vantaggio di una più larga rappresentanza di tutte le minoranze escluse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

BOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, come è noto, la rappresentanza è data ai gruppi parlamentari sia nell'Ufficio di Presidenza sia in altre manifestazioni dell'attività della Camera. Questa espressione « gruppi parlamentari » è nella Costituzione, in un comma dell'articolo 72, che dà appunto rilievo costituzionale a questo tipo di raggruppamento che in definitiva, nella realtà della Costituzione, nella Costituzione vivente non in quella formale, altro non è che la proiezione, in seno alle due Camere, dei partiti politici. I partiti politici hanno anch'essi un rilievo costituzionale e agiscono nell'interno delle Assemblee attraverso i gruppi parlamentari.

Ora, il nostro schema di regolamento cerca un giusto equilibrio, di attuare un contemperamento (secondo il mio punto di vista e il punto di vista dei colleghi della Giunta, felicemente raggiunto), fra il principio personale, individuale e soggettivo, del riconoscimento dei poteri che al deputato come tale, al parlamentare in genere, derivano dalla Costituzione, e la struttura organica della Camera, che deriva appunto dalla formazione dei gruppi parlamentari. Si tratta di trovare il punto di incontro fra queste due esigenze, ognuna delle quali ha un suo proprio fondamento costituzionale.

Fatte queste premesse, a me pare che l'emendamento dell'onorevole Caprara sconvolga questa logica del Regolamento in quanto tende a dare la rappresentatività a gruppi politici, i quali pur avendo diritto al massimo rispetto, non rappresentano in modo sufficientemente organico una proiezione delle forze vive del paese in seno al Parlamento. È da tener presente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi abbiamo ammesso una facilitazione nella costituzione dei gruppi parlamentari; anche se essi non raggiungono il numero richiesto, come regola generale noi consentiamo la costituzione dei medesimi quando rappresentino partiti e organizzazioni attive sul piano nazionale. Evidentemente però i gruppi cosiddetti politici non debbono entrare in questa struttura, perché altrimenti entrerebbero di buon diritto nelle eccezioni. D'altra parte, non si può nemmeno indulgere ad una sorta di proliferazione (per non dire addirittura di frantumazione) che nuocerebbe al buon andamento del lavoro della Camera, e anche alle giuste ragioni di rappresentatività.

Ci troviamo di fronte ad un fiorire di correnti. Possono piacere o meno (a me personalmente piacciono molto poco), ma sono un fenomeno con il quale bisogna fare i conti. Istituzionalizzare i gruppi politici potrebbe portare anche all'allontanamento dai partiti di origine, sia pure solamente a fini parlamentari, di correnti, che si

costituirebbero in gruppi politici per entrare nell'ufficio di Presidenza o per acquisire diritti parlamentari: e questo non è certamente un indirizzo che vada incoraggiato ma anzi, per il migliore lavoro della Camera, va scoraggiato.

Per queste considerazioni a nome della Giunta del Regolamento esprimo parere contrario all'emendamento Caprara 5. 4.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per il suo emendamento 5. 4 ?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente, dichiarando però di non essere convinto: le argomentazioni dell'onorevole Bozzi non mi pare rispondano alla questione da me sollevata, anche perché non c'è possibilità alcuna di lasciar passare nell'Ufficio di Presidenza la rappresentanza di correnti, in quanto nel successivo articolo, che si riferisce alla composizione dei gruppi, è precisato che per gruppi si intende organizzazioni politiche autonome strutturate nei luoghi di lavoro e in tutto il paese. Evidentemente, in questo caso, sarebbe assai difficile l'ingresso di correnti nell'Ufficio di Presidenza.

Noi non sosteniamo l'individualismo del singolo parlamentare, ma il raggruppamento in gruppi, e non vediamo perché soltanto i gruppi maggiori, o quelli che raggiungono un *quorum* arbitrario di componenti, abbiano la possibilità di far parte dell'Ufficio di Presidenza.

In occasioni di recenti dibattiti ella stesso, signor Presidente, molto razionalmente ha riconosciuto che anche i gruppi non rappresentati a causa del meccanismo arbitrario del Regolamento (arbitrario anche se è di scelta comune) dovevano essere consultati, così come dovevano essere consultati deputati non rappresentati in gruppi determinati. Comunque, non insisto nell'emendamento per non compromettere questa impostazione politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dalla Giunta del regolamento.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 5 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 4 emendamenti da parte dei dep. Malagugini, Roberti (2), successivamente ritirati, e Caprara. Prendeva la parola il dep. Caprara il quale chiedeva che al co. 2 venissero

sostituite le parole: « devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari », con le parole: « devono essere rappresentati tutti i Gruppi politici ». Sosteneva questa posizione affermando che « vi sono casi in cui una minoranza non coincide con il Gruppo del quale fa parte » e che pertanto la sua proposta tendeva a rendere l'ufficio di presidenza il più largamente possibile rappresentativo di tutte le componenti politiche dell'Assemblea. Il rel. Bozzi, a sua volta, dichiarava che l'emendamento del dep. Caprara non poteva essere condiviso dalla Giunta perché i Gruppi politici « pur avendo diritto al massimo rispetto non rappresentano in modo sufficientemente organico una proiezione delle forze vive del paese in seno al Parlamento ». In seguito a tale dichiarazione il dep. Caprara, pur non dichiarandosi convinto, ritirava il proprio emendamento.

I principi informativi del co. 3 della norma in esame, devono essere ricondotti all'applicazione del criterio proporzionalistico. Il principio per cui le minoranze debbono essere rappresentate nell'ufficio di presidenza si consolida attraverso un'antica e costante tradizione parlamentare italiana intesa ad assicurare la massima obiettività e imparzialità nel funzionamento di quest'organo collegiale dell'Assemblea. La seconda parte del comma in esame deve essere valutata alla luce delle attribuzioni che il nuovo Regolamento assegna ai Gruppi parlamentari.

ARTICOLO 6

T. C.

ART. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

T. O.

ART. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto subito da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

N. R.

L'articolo riproduce con modifiche di pura forma l'attuale articolo 6.

T. M. *[Identico]*

T. A.

ART. 6.

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

La Camera approva l'art. 6, al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 2 febbraio 1971.

ARTICOLO 7

T. C.

ART. 7.

Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

T. O.

ART. 7.

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari.

2. Il Presidente della Camera informa il Presidente della Repubblica e il Senato della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

N. R.

Nel primo comma si è voluto espressamente indicare la composizione dell'Ufficio definitivo di Presidenza. Il secondo comma è identico nella sostanza al vigente articolo 7.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 7.

Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e il Senato.

La Camera approva l'art. 7, al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 2 febbraio 1971.

È a questo punto che si conclude la fase iniziale della « costituzione » della Camera, quando, compiuta l'elezione e proclamata la composizione della Presidenza definitiva, il Presidente provvisorio invita questa ad insediarsi. Con l'avvenuto insediamento, il Presidente della Camera assume la pienezza delle sue funzioni e, come primo suo atto, informa il Presidente della Repubblica ed il Senato della avvenuta « costituzione » della Camera.

In dottrina (Mortati) si distinguono gli organi necessari delle Assemblee in « ordinari » e « straordinari » e si collocano fra i primi il Presidente e l'ufficio di presidenza e fra i secondi le commissioni d'inchiesta e le deputazioni.

ARTICOLO 8

T. C.**ART. 8.**

1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

T. O.**ART. 8.**

1. Il Presidente rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il Regolamento. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

N. R.

La norma corrisponde alla sostanza dell'attuale articolo 10, del quale riformula il contenuto delineando: al primo comma, le funzioni presidenziali che attengono all'organizzazione complessiva della Camera; al secondo comma, le funzioni relative alla disciplina delle discussioni e delle votazioni.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 10. co. 1

Il Presidente fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori della Camera. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: e assicura il buon andamento dei suoi lavori, *fino alle parole:* osservare il Regolamento, *con le parole:* e assicura la regolarità dei suoi lavori e dell'amministrazione interna.

8. 1.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Al comma 2, sostituire le parole da: il Presidente concede la facoltà di parlare, *sino alla fine del comma, con le parole:* dà la parola secondo l'ordine di richiesta, assicura la regolarità della discussione tutelando la libertà di espressione e di iniziativa, indice le votazioni e ne annunzia il risultato.

8. 2.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Gli emendamenti hanno un contenuto assai chiaro. Nel primo comma, ad esempio, mi pare pleonastica l'affermazione secondo cui il Presidente fa osservare il Regolamento. Noi proponiamo di sostituire questa espressione con le parole: « e assicura la regolarità dei suoi lavori e dell'amministrazione interna ». L'emendamento 8. 2 tende a porre in rilievo la necessità che il Presidente assicuri la regolarità della discussione e tuteli la libertà di espressione e di iniziativa dei singoli deputati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta del regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

BOZZI, *Relatore*. Per quanto concerne il primo comma, vorrei fugare un dubbio se per avventura esso esistesse nell'animo del collega Caprara. Quando si usa l'espressione « buon andamento », del resto mutuata da identica espressione della Costituzione, non si vuol significare che il Presidente ha la facoltà di entrare nel merito dei lavori della Camera. L'espressione in questione, cioè, non ha significato contenutistico. Il Presidente assicura la regolarità della discussione, è, come tutti sappiamo, il moderatore. Noi riteniamo, quindi, di dover mantenere la formula proposta dalla Giunta del regolamento.

In ordine all'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo, accetteremmo di sostituire l'espressione « concede la facoltà di parlare » con quella suggerita di « dà la parola ». In realtà la formula « concede la facoltà di parlare » può far pensare ad una concessione da parte del Presidente, ad un atto ammissivo, mentre si tratta di esercizio di un diritto da parte del parlamentare, ovviamente sempre che tale diritto sia conforme al regolamento.

Non possiamo viceversa accettare l'inciso « secondo l'ordine di richiesta », poiché nell'articolo 37, primo comma, di questo schema di regolamento, in conformità del resto a quanto già avviene, è prevista la possibilità che il Presidente alterni, nel dare la parola, un oratore a favore ed un oratore contro. Il che mi sembra una cosa logica e da mantenere.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 8. 1 ed 8. 2, non accettati dalla Giunta del Regolamento?

CAPRARA. Li ritiro, pur non essendo convinto delle argomentazioni esposte dal relatore Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Giunta del Regolamento, con la modifica proposta dal relatore, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « concede la facoltà di parlare », con le parole « dà la parola ».

(È approvato).

La Camera approva l'art. 8 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte del dep. Caprara, giudicati dallo stesso proponente talmente chiari da non aver

bisogno di svolgimento (V. stenografico). Il rel. Bozzi affermava che in ordine all'emendamento presentato al co. 2 dell'articolo in esame la Giunta accettava di sostituire l'espressione « concede la facoltà di parlare » con quella suggerita di « dà la parola ». Giustificava tale accettazione dichiarando che la formula adottata nel testo originario dalla Giunta « può far pensare ad una concessione da parte del Presidente, ad un atto ammissivo, mentre si tratta di esercizio di un diritto da parte del parlamentare ». Il dep. Caprara, in seguito a tali dichiarazioni, ritirava gli emendamenti.

Il Presidente dell'Assemblea, come è noto, è l'organo che rappresenta e garantisce gli interessi permanenti e istituzionali della Camera. Tale organo, pur non avendo nel sistema italiano il ruolo preminente che ha nei sistemi anglosassoni (Negri), assume una importanza tale che la sua configurazione istituzionale deve essere ritenuta come un elemento rilevante di qualificazione costituzionale del sistema. Le funzioni ad esso attribuite investono problemi non soltanto di organizzazione interna delle Camere, ma anche di tutto l'assetto costituzionale in genere, per cui un commento completo sulla figura del Presidente implicherebbe uno studio di più ampio respiro che in questa sede non è pertinente. Per ciò che concerne i poteri interni del Presidente, si osserva che il primo carattere dell'organo in esame è quello della rappresentatività. Il Presidente della Camera è inoltre l'unica delle figure organiche che ha, come è stato osservato (Ferrara), struttura monocratica, essendo tutte le altre costituite su base collegiale. Altra caratteristica dell'organo è l'autonomia rispetto sia a ciascuno dei collegi minori sia alla stessa Assemblea plenaria. Per una disamina più approfondita della figura del Presidente di Assemblea, della sua responsabilità politica e del rapporto fiduciario che lo lega all'Assemblea che lo ha eletto, possono essere utilmente consultati gli autori che si sono occupati particolarmente di questi temi (Mortati, Ferrara, Rescigno, Tosi, Sica).

ARTICOLO 9

T. C.**ART. 9.**

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

T. O.**ART. 9.**

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. A tal fine essi possono essere convocati dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno.

N. R.

Rispetto all'attuale articolo 11, la norma sottolinea l'apporto di stretta collaborazione che può essere richiesto ai quattro Vicepresidenti dal Presidente della Camera. A quest'ultimo competerà inoltre la designazione del Vicepresidente di volta in volta incaricato di sostituirlo.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 11.**

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La Camera approva l'art. 9, al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 2 febbraio 1971.

I Vicepresidenti, come è noto, non hanno funzioni proprie ma sostituiscono il Presidente nell'esercizio delle sue.

ARTICOLO 10

T. C.**ART. 10.**

1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

T. O.**ART. 10.**

1. I Questori garantiscono collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

N. R.

L'articolo detta una disciplina adeguata al rilevante ruolo assunto dai Questori nell'organizzazione interna della Camera. In particolare, si recepisce in Regolamento il principio della collegialità delle funzioni esplicate dai Questori e ad essi si attribuisce espressamente il compito di predisporre il preventivo e il consuntivo della gestione finanziaria della Camera.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 13.**

I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente, *con le parole:* applicando le decisioni e risoluzioni dell'Assemblea.

10. 1.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Al comma 2, sostituire le parole: sovrintendono alle spese, *con le parole:* controllano la legittimità delle spese.

10. 2.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Per quanto attiene al primo comma, propongo che i questori siano impegnati ad applicare le decisioni e le risoluzioni dell'Assemblea che, abbiamo visto, sono ulteriormente specificate. In ordine al secondo comma, mi rendo conto che la materia ad esso attinente è abbastanza delicata. Propongo comunque che alla espressione « sovrintendono alle spese », che non è molto chiara né esplicita, sia sostituita la formula « controllano la legittimità delle spese ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Giunta del Regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

BOZZI, *Relatore*. È ovvio che – in merito all'emendamento proposto al primo comma – in sede di discussione del bilancio preventivo e consuntivo della Camera, la Camera stessa può indicare direttive che saranno certamente tenute in conto dal Presidente. Noi riteniamo, dunque, anche per dare maggiore prestigio alla figura del Presidente, che sia da mantenere il testo della Giunta del Regolamento.

Quanto al secondo emendamento, onorevole Caprara, i questori non sono una specie di Corte dei conti della Camera; non controllano cioè le spese fatte da altri, ma sono essi stessi degli organi attivi di spesa, come ha esperienza chiunque abbia fatto parte dell'Ufficio di Presidenza. Ella vorrebbe introdurre un concetto che è profondamente innovativo e che, per tale ragione, non possiamo accogliere.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara mantiene i suoi emendamenti 10. 1 e 10. 2 non accettati dalla Giunta del Regolamento ?

CAPRARA. Li ritiro. Desidero comunque ricordare all'onorevole Bozzi, quanto al secondo argomento da lui portato, che il bilancio della Camera deve evidentemente avere soprattutto i requisiti dell'autonomia. Ricordo che il Regolamento del Senato introduce un organo collegiale di controllo sul bilancio, organo che noi non abbiamo. Ritenevo, presentando l'emendamento in questione, di arrivare alla istituzione, anche nel nostro caso, di un controllo effettivo di carattere collegiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Giunta del Regolamento.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 10 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte del dep. Caprara, successivamente ritirati.

Con questa nuova formulazione le funzioni dei questori sono state normativamente fissate specie nel campo amministrativo e si è data rilevanza al principio della collegialità recependo una prassi ormai consolidata che fa del Collegio dei questori l'effettivo centro motore di tutto l'apparato amministrativo, e l'organo di proposta e di istruttoria per le deliberazioni di competenza dell'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 11

T. C.**ART. 11.**

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

T. O.**ART. 11.**

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

N. R.

La norma riformula l'attuale articolo 12, eliminando, per constatata desuetudine, il riferimento alle competenze relative ai testi dei progetti di legge approvati.

T. M. [Identico]

T. A.**ART. 12.**

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota, secondo l'ordine, dei deputati che hanno chiesto la parola; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiamo; registrano, quando occorra, i singoli voti; vegliano perché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: e non vi sia alterazione dei discorsi, *aggiungere le parole:* curano la tempestiva trasmissione alla RAI-TV dei documenti e testi integrali dei dibattiti e delle deliberazioni della Camera; concorrono al regolare andamento della Camera in base alle funzioni ad essi demandate dal Regolamento.

11. 1.**Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Ferma restando l'assoluta autonomia della elaborazione delle informazioni da parte dei giornalisti della RAI-TV, ritengo che debba essere istituzionalizzata la trasmissione dei documenti e degli atti autentici ed integrali della Camera alla stessa RAI-TV. Ripeto, non tanto perché i giornalisti vedano diminuita la loro funzione assolutamente indipendente e assolutamente autonoma, ma in modo che vi sia una documentazione ufficiale degli

Atti della Camera, ai quali evidentemente si può fare continuamente riferimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 11 ?

BOZZI, *Relatore*. L'emendamento non è privo di una qualche ragione d'essere. Noi però abbiamo tutelato l'essenziale (in un articolo che vedremo) dicendo che il Presidente dispone direttamente nei casi in cui la televisione debba fare una ripresa diretta delle sedute della Camera.

CAPRARA. Ma è un'altra cosa !

BOZZI, *Relatore*. È ovvio che è un'altra cosa, però è molto importante. Ma arriviamo al punto. In questo articolo, giustamente, l'onorevole Caprara ha fatto salvo il diritto di elaborazione giornalistica, che noi naturalmente non potremmo comprimere. Non è che possiamo mandare delle veline alla RAI-TV, anche perché sarebbero veline molto pesanti, costituite di parecchi fogli. Ma a noi sembra che questo emendamento non corrisponda alla esigenza della informazione, in quanto si dovrebbe ad ogni seduta, qualunque essa sia (perché è un obbligo che non ha eccezioni: non è nemmeno una facoltà, ma un dovere preciso), si dovrebbe – dicevo – a ogni seduta (cioè alla seduta successiva, perché il Resoconto stenografico – per giunta, di carattere provvisorio – si ha il giorno successivo, e già la Camera compie al riguardo cose che veramente hanno, vorrei dire, dello straordinario, fornendo il Resoconto stenografico immediatamente), dovremmo – dicevo – il giorno successivo inviare alla RAI-TV la documentazione concernente tutto il complesso dei nostri lavori. Ora io non so se il mandare tutto questo materiale – a volte numeroso, tecnico, con interventi vari – possa servire proprio allo scopo che l'onorevole Caprara intende raggiungere, o piuttosto questo scopo non possa essere raggiunto assai meglio – nell'autonomia professionale – dai giornalisti della RAI-TV, fatto salvo il potere, per le sedute di maggiore importanza, di fare intervenire per la visione diretta la RAI-TV.

Queste sono state le nostre preoccupazioni, alle quali se ne aggiunge un'altra: che non so poi nemmeno se gli Uffici della Camera possano scrupolosamente adempiere questo nuovo compito evidentemente assai gravoso.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente. Prendo atto comunque che l'onorevole Bozzi ha riconosciuto quanto meno una certa fondatezza di questo argomento.

Ribadisco che da parte nostra intendevamo con questo emendamento tutelare, anzi, se mi consente, signor Presidente, sviluppare ed esaltare la funzione di autonomia e di elaborazione professionale dell'informazione da parte dei giornalisti della RAI-TV, perché mi pare che questa autonomia venga certamente compromessa non tanto da noi ma, evidentemente, da altre fonti politiche e da altre fonti di potere. In questo modo quindi noi agevoliamo l'esercizio di una funzione autonoma del giornalismo anche radiotelevisivo, lasciando da parte tutto il resto della stampa che evidentemente ubbidisce ad altre funzioni e ad altre matrici politiche e sociali. Ma pensiamo che il tema debba essere affrontato per garantire tempestivamente una piena autenticità dei lavori del Parlamento: voglio dire che dobbiamo tutelare l'autonomia piena dell'informazione giornalistica, come dobbiamo nello stesso momento tutelare l'autonomia piena della autenticità degli Atti e dei documenti della Camera.

Il problema al quale allude il collega Bozzi, cioè quello delle riprese televisive, ovviamente non ha nulla a che fare con questo che è soltanto l'aspetto della informazione giornalistica e non della ripresa del video.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 11 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Caprara nel quale si chiedeva che venisse istituzionalizzata la trasmissione dei documenti e degli atti autentici ed integrali della Camera alla RAI-TV e che di tale compito fossero investiti, per l'appunto, i segretari. Svolgendo il suo emendamento affermava di non voler prevaricare l'assoluta autonomia dell'elaborazione delle informazioni da parte dei giornalisti della RAI-TV ma anzi svilupparla. Il rel. Bozzi, a sua volta, rilevava che l'emendamento,

pur non essendo privo di una qualche ragione d'essere, non poteva venire accolto per due ordini di motivi riguardanti rispettivamente gli impianti televisivi di nuova attuazione alla Camera (V. art. 65) ed il « compito evidentemente assai gravoso » al quale sarebbero stati sottoposti dal nuovo incarico i competenti uffici della Camera. In seguito a tali dichiarazioni il dep. Caprara ritirava il suo emendamento

Le funzioni attribuite ai segretari sono di collaborazione con il Presidente e prevalentemente volte al controllo ed alla certificazione degli atti e delle deliberazioni della Assemblea.

ARTICOLO 12

I. C.**ART. 12.**

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito Comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede della Camera.

4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 60.

5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

T. O.**ART. 12.**

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vi esercita la vigilanza attraverso un apposito Comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nell'ambito del Palazzo della Camera.

4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61.

5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla riunione della nuova Camera.

N. R.

Si riuniscono in questo articolo, con nuova formulazione, le competenze dell'Ufficio di Presidenza della Camera, che nell'attuale Regolamento risultavano sparse in varie disposizioni (cfr. articoli 14, 27 comma 5, 142-146, 147).

Sono inoltre espressamente specificate le attribuzioni relative alla presentazione all'Assemblea del preventivo e del consuntivo finanziario predisposti dai Questori nonché alla disciplina delle condizioni di ammissibilità degli estranei nel Palazzo della Camera.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 14.

L'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi della Camera.

Esso rimane in carica nell'intervallo tra una Camera e l'altra

ART. 27. co. 5.

L'Ufficio di Presidenza della Camera è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione o la convocazione dei Gruppi.

ART. 142.

L'Ufficio di Presidenza esercita la vigilanza sulla biblioteca della Camera attraverso un Comitato composto da un Vicepresidente, due Questori, due Segretari di Presidenza, dal Presidente della Commissione Istruzione e da due deputati scelti dal Presidente della Camera.

ART. 143.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta al Comitato.

ART. 144.

Uno dei membri del Comitato, a turno, è incaricato della sorveglianza della biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della biblioteca e nell'albo della Camera.

ART. 145.

Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca senza che sia rilasciata ricevuta. Nessun deputato potrà tenere presso di sé un libro più di un mese, né più di sei volumi ad un tempo.

Nessun libro che appartenga a collezioni, annualmente indicate dal Comitato della biblioteca, può essere dato a prestito.

ART. 146.

Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella biblioteca senza permesso scritto del Presidente.

ART. 147. co. 1-2.

Le norme relative alla amministrazione ed alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera sono stabilite con regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza ed emanati dal Presidente.

All'Ufficio di Presidenza spetta in ogni caso la decisione definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione ed alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 12.

Al comma 2, sopprimere le parole da: decide i reclami, fino alle parole: convocazione dei gruppi.

12. 1.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Al comma 3, dopo le parole: estranei nell'ambito del palazzo della Camera, aggiungere le parole: quattro rappresentanti eletti e revocabili da assemblee periodiche e unitarie del personale della Camera intervengono alle riunioni dell'ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno materie riguardanti l'amministrazione e contabilità interna, l'ordinamento dei servizi, la carriera, il trattamento economico e di quiescenza, la disciplina, i ricorsi che attengono alla posizione ed alla carriera giuridica ed economica.

12. 2.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. La materia anche qui è estremamente chiara. Io non intendo svolgerla perché mi riferisco direttamente ai due testi che abbiamo presentato. Tuttavia vorrei dire qualche parola sull'emendamento al comma 3.

Al comma 3 il nostro emendamento introduce una partecipazione dei funzionari della Camera, in generale dei dipendenti della Camera, alle decisioni che li riguardano. Ricordo che l'articolo 12, appunto al comma 3, non solo detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, ma anche all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza e alla disciplina dei dipendenti della Camera. Infine, decide in via definitiva sui ricorsi che attengano alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera.

Ferma restando la materia che riguarda il Regolamento interno dei dipendenti della Camera, a noi pare che debba realizzarsi una forma di partecipazione e di intervento dei dipendenti della Camera, nel momento in cui vengono trattati problemi che li riguardano.

È chiaro infatti che questi dipendenti della Camera – e lei, signor Presidente, meglio di me evidentemente li tutela – proprio nel momento in cui si decide sui loro ricorsi, che attengono alla materia della collocazione giuridica, e nel momento in cui si decide dell'organizzazione dei servizi, sono totalmente esclusi dall'organo che su questa materia deve adottare le decisioni. Noi proponiamo pertanto che vi siano assemblee periodiche, ma unitarie, del personale della Camera, che quindi queste assemblee eleggano volta a volta (e siano pertanto revocabili) quattro rappresentanti delle assemblee, in modo che questi quattro rappresentanti possano intervenire quando si tratta di questioni che riguardano i dipendenti della Camera, i quali – e concludo – con questo articolo vengono praticamente esclusi dalla formazione delle decisioni soprattutto in materie delicate quali l'organizzazione dei lavori e i ricorsi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta del Regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

BOZZI, *Relatore*. Con il primo emendamento si propone di sopprimere al secondo comma dell'articolo 12 l'inciso: « decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi ». Non si vede perché debba essere soppressa questa attività, perché non debba essere affidata all'Ufficio di Presidenza. In realtà ci possono essere dei casi dubbi nei quali un organo decidente occorre e a noi sembra che questo organo decidente non possa essere altro che un organo collegiale, ma ristretto e nello stesso tempo rappresentativo di tutta la Camera, qual è l'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda il secondo emendamento 12. 2 non è che questo problema non abbia un qualche fondamento. Però non è sembrato alla Giunta che sia la sede del Regolamento quella di disciplinare una materia di questo genere che riguarda il personale. Come è noto esiste un Regolamento del personale, che riguarda lo svolgimento della carriera, i reclami, eccetera, e potrà essere in quella sede il momento e il luogo meglio indicato per affrontare e risolvere un problema di questo genere.

Ricordo che, quando fui questore della Camera, non fu presa mai nessuna decisione senza avere largamente consultato i rappresentanti delle varie categorie, in dialoghi a volte anche vivaci. Se un problema di questo genere vuole essere istituzionalizzato, o debba essere istituzionalizzato, non è comunque questa la sede normativa meglio indicata. Quindi, sotto questo profilo, per queste ragioni esprimiamo parere negativo sia al primo sia al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 12. 1 e 12. 2, non accettati dalla Giunta del Regolamento?

CAPRARA. Non insisto sul primo emendamento, ma mantengo il secondo.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. La proposta dell'onorevole Caprara, come mi è parso di capire dalla risposta data dall'onorevole Bozzi a nome della Giunta, non viene respinta nella sua concezione e nella sua impostazione generale dalla Giunta del Regolamento. Cioè viene riconosciuta questa istanza di partecipazione da parte del personale dipendente della Camera per quanto riguarda le questioni che attengono ai propri peculiari interessi ed alla propria carriera.

Si tratta, secondo la risposta data dall'onorevole Bozzi, di precisare la sede più opportuna e più idonea per l'accoglimento di questa istanza.

Vorrei sottoporre all'onorevole Caprara la seguente considerazione: se la Giunta del Regolamento, per bocca dell'onorevole Bozzi e degli altri suoi componenti, ritiene che l'istanza contenuta nell'emendamento Caprara sia fondata ed accoglibile e palesa in questo modo il proprio convincimento che la materia debba essere discussa e istituzionalizzata in sede di regolamento particolare, l'onorevole Caprara potrebbe — una volta registrate queste affermazioni — non insistere sulla votazione del proprio emendamento per evitare che una votazione che indubbiamente in questa Assemblea sia pure in sede di modifiche al Regolamento presenta una incidenza di ordine politico contingente, possa domani costituire un precedente negativo per l'accoglimento di questa possibile sistemazione della istanza prospettata nella sede propria.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara?

CAPRARA. Signor Presidente, intanto desidero prendere atto che la Giunta riconosce la validità di questo emendamento che non era presente tra quelli prima presentati al progetto di modifica che stiamo esaminando. Noi siamo del parere, per la verità, di sottolineare e di insistere sulla necessità di giungere a questa modifica.

Pertanto, tenuto conto di quanto si è detto, vorrei fare una proposta: cioè proponiamo alla Giunta e a lei, signor Presidente,

di sospendere l'approvazione definitiva di questo comma per dare la possibilità al Comitato ristretto della Giunta di formulare un testo sul quale sia possibile collegialmente convenire.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, la mia vuole essere intesa come una dichiarazione di voto sull'emendamento Caprara se detto emendamento viene mantenuto. Se esso non viene mantenuto la mia è una dichiarazione di voto sull'articolo.

Vorrei dire che sono contrario all'emendamento Caprara per le ragioni che sono state già illustrate dalla Giunta; però è mio convincimento — che ho avuto già occasione di esprimere, come ella sa, signor Presidente, in seno all'ufficio di Presidenza — che questa materia debba essere in opportuna sede riveduta ed approfondita. Io ritengo che è soltanto in base al sopravvivere di una tradizione che non ha più ragione di essere se gli impiegati ed i funzionari del Parlamento e degli altri organi costituzionali, sono privi di quelle garanzie costituzionali che l'articolo 113 della Costituzione esige nei confronti di tutti i cittadini.

Non è certo un problema da affrontare in questa sede; però mi permetto di approfittare dell'occasione per esprimere la mia ferma convinzione che a ciò si debba arrivare, cioè che si deve arrivare ad una forma di tutela giurisdizionale in favore dei dipendenti di questa Camera.

PRESIDENTE. Do senz'altro atto all'onorevole Lucifredi che questa questione fu sollevata da lui stesso ed anche da altri in sede di Ufficio di Presidenza, il quale non la respinse, ma si riservò di esaminarla nel suo complesso al momento opportuno.

Tuttavia è chiaro che questa questione non può essere inserita in un articolo del regolamento. È chiaro che si tratta di un impegno che oggi prende la Presidenza nel senso di esaminare il delicato problema al momento e nelle sedi opportune per risolverlo nel suo complesso.

BOZZI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI, *Relatore*. Poco fa ho espresso il punto di vista della Giunta affermando che la Giunta era di opinione che questa non fosse materia da inserire nel regolamento della Camera ma materia

da riservare al regolamento del personale che rientra nella competenza dell'Ufficio di Presidenza, organo nel quale sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari, compreso il gruppo misto, come è noto.

Quindi la mia era una dichiarazione formale di competenza, in un certo senso pregiudiziale. Tuttavia io stesso parlando ho espresso non solo un mio punto di vista personale favorevole ma anche una certa propensione generale favorevole, che era tra i colleghi *uti singuli* che fanno parte della Giunta. Dico questo perché nei confronti di questo problema non può esservi una opinione collegiale della Giunta, in quanto, nel momento in cui la Giunta riconosce non essere di propria competenza, non ha ovviamente competenza ad esprimere un parere giuridicamente rilevante.

Tuttavia al di là di questo schematismo formale posso dire che i colleghi della Giunta sono favorevoli a che il problema venga nella sede competente esaminato e vengano accolte le esigenze fondamentali prospettate nell'emendamento Caprara.

Ritengo che se venisse presentato un ordine del giorno in questo senso, la Camera non avrebbe difficoltà ad approvarlo, impegnando quindi l'Ufficio di Presidenza a tradurre poi in adeguate norme i principi contenuti in questo emendamento.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. È soltanto per chiedere una precisazione, signor Presidente, al relatore ed alla Giunta. Al n. 2 dell'articolo 12 si dice che l'Ufficio di Presidenza decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi; al n. 4 dell'articolo 12 si dice che l'Ufficio di Presidenza decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61. Queste sono due norme che riguardano i deputati; vorrei sapere se c'è la possibilità di appellarsi all'Assemblea o no. Se questa possibilità non ci fosse, noi creeremmo, a mio avviso, un giudice rispettabilissimo, quale l'Ufficio di Presidenza, all'interno del quale, tuttavia, non sono rispettate le proporzioni dell'Assemblea.

BOZZI, *Relatore*. Ritengo che questo problema potrebbe essere esaminato in sede di discussione dell'articolo 61.

PRESIDENTE. È soddisfatto, onorevole Gui?

GUI. Signor Presidente, il mio era sostanzialmente un quesito che rivolgevo al relatore.

PRESIDENTE. Accetta che questo problema venga esaminato in sede di discussione dell'articolo 61 ?

GUI. Accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per la votazione del suo emendamento 12. 2, dopo la dichiarazione del relatore Bozzi ? Mi permetta ricordarle che un eventuale rigetto potrebbe compromettere un principio sul quale tutti sono d'accordo.

CAPRARA. Noi riteniamo che la sede più adatta per risolvere il problema da noi sollevato sia questa. La sede in cui si discuterà il regolamento interno del personale non sarà l'Assemblea sovrana. Insistiamo quindi perché si giunga ad una chiara presa di posizione politica attraverso una votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Desidero dichiarare che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento Caprara 12. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caprara 12.2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Giunta.
(È approvato).

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, la prima questione accantonata è quella di cui all'emendamento Milani 20. 7:

Dopo il comma 2. dell'articolo 20 aggiungere il seguente:

2-bis. I ricorsi circa la destinazione nelle Commissioni permanenti come in quelle composte da deputati e senatori, anche succes-

sivamente alla costituzione dei gruppi, vengono decisi dal Presidente della Camera, eventualmente d'intesa con il Presidente del Senato, sentito l'ufficio di Presidenza.

20. 7.

Milani, Bronzuto, Natoli, Caprara, Pintor.

In sostituzione di esso la Giunta del regolamento ha presentato il seguente emendamento che ritiene vada collocato all'articolo 12:

Al comma 2., dopo le parole: dei Gruppi, aggiungere le parole: nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari.

12. 0. 1.

Giunta del Regolamento.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta ritiene che il concetto di cui all'emendamento Milani 20. 7 meriti accoglimento, ma che la collocazione più propria sia all'articolo 12 dove si parla delle ipotesi di ricorso circa la composizione dei gruppi all'ufficio di Presidenza da parte dei gruppi stessi. Nell'emendamento Milani si tratta della questione del ricorso circa la composizione delle Commissioni parlamentari sempre ad opera dei gruppi e non dei singoli deputati. La Giunta propone quindi all'unanimità che all'articolo 12, al secondo comma, dopo le parole « dei gruppi » siano aggiunte le parole: « nonché i ricorsi dei gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari », intendendo in questo modo assorbito l'emendamento Milani 20. 7.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, è d'accordo ?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 12. 0. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo della Giunta, con la modificazione ora approvata.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 12 in una prima formulazione in data 2 febbraio 1971, e in seguito all'accoglimento di un emendamento, nel testo definitivo, in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte del dep. Caprara. Il secondo di tali emendamenti (il primo veniva ritirato), tendeva a modificare il co. 3 dell'articolo in questione nel senso di consentire la partecipazione diretta di 4 rappresentanti dei dipendenti della Camera alle riunioni dell'ufficio di presidenza che riguardassero la trattazione di problemi amministrativi degli uffici e del personale. Il dep. Caprara svolgendo il suo emendamento lamentava che « questi dipendenti della Camera, proprio nel momento in cui si decide sui loro ricorsi..., nel momento in cui si decide dell'organizzazione dei servizi, sono totalmente esclusi dall'organo che su questa materia deve adottare le decisioni ». Proponeva, inoltre, l'istituzione di assemblee periodiche unitarie del personale per la elezione e la revoca dei detti rappresentanti. Il rel. Bozzi, pur affermando nella sua risposta che l'emendamento aveva un suo fondamento, osservava che la sede più consona per disciplinare tale materia era quella dell'apposito Regolamento del personale. D'accordo con questa impostazione erano anche i dep. Roberti e Lucifredi, i quali prendevano successivamente la parola per dichiarazioni di voto. Il dep. Caprara insisteva per il mantenimento dell'emendamento. Interveniva nuovamente nel dibattito il rel. Bozzi il quale dichiarava che la Giunta era favorevole ad esaminare il problema nella sede competente e suggeriva al dep. Caprara di presentare un ordine del giorno in questo senso. In tal modo, sottolineava, l'ufficio di presidenza si sarebbe impegnato a tradurre « poi in adeguate norme i principi contenuti in questo emendamento ». Dopo che il dep. Caprara insisteva per la votazione dell'emendamento e che il dep. Niccolai Giuseppe, prendendo la parola per dichiarazione di voto, dichiarava che il Gruppo parlamentare del MSI avrebbe votato a favore, l'emendamento veniva messo ai voti e respinto. Successivamente, in data 16 febbraio venivano presentati 2 emendamenti, il primo da parte del dep. Milano (all'art. 20), ed il secondo da parte della Giunta (all'art. 12), tendente quest'ultimo ad aggiungere al co. 2 dopo le parole: « dei Gruppi » le parole: « nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari ». Prendeva la parola il rel. Luzzatto il quale affermava che il concetto di cui all'emendamento Milano (V. Stenografico) veniva accolto dalla Giunta, ma che, ratione materiae, la collocazione più

propria era quella all'art. 12. Proponeva quindi che venisse messo ai voti l'emendamento presentato dalla Giunta il quale assorbiva l'emendamento Milani. Il dep. Caprara, cofirmatario, si dichiarava d'accordo.

L'ufficio di presidenza, nella sua composizione collegiale, ha funzioni limitate, prevalentemente di carattere consultivo, per la direzione ed organizzazione dei lavori parlamentari; al contrario ha funzioni decisionali di notevole rilievo per quanto riguarda i servizi ed il personale della Camera.

Inoltre, l'ufficio di presidenza della Camera funge da ufficio di presidenza del Parlamento quando questo si riunisce in seduta comune (art. 63 Cost.). Anche quest'organo, come già abbiamo visto per la figura del Presidente dell'Assemblea (art. 8 R. C.), deve essere considerato, secondo alcuni autori (Mortati), come « ordinario ». Resta infine da sottolineare che l'ufficio di presidenza è l'unico organo la cui prorogatio è formalmente sancita.

ARTICOLO 13

T. C.**ART. 13.**

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualevolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari.

T. O.**ART. 13.**

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qual volta lo ritenga utile o su richiesta di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari.

N. R.

La norma, che recepisce l'esperienza compiuta con l'introduzione nel 1950 del vigente articolo 13-bis, colloca, usando una formulazione di carattere generale, la Conferenza dei Capigruppo fra gli organi di vertice della Camera, con funzioni ulteriori rispetto a quelle puntualizzate negli articoli 24 e seguenti del presente progetto.

T. M.

ART. 13.

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. *Identico.*

T. A.

ART. 13-bis. CO. 1.

Il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un suo rappresentante.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

13. 2.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

CAPRARA. Rinuncio a svolgere l'emendamento che si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, Relatore. La maggioranza ritiene che questo emendamento, che intende sopprimere l'articolo 13, cioè l'istituto della conferenza dei capigruppo, non meriti particolare attenzione. Questo emendamento soppressivo deve essere guardato con riferimento ad un altro emendamento presentato dallo stesso onorevole Caprara all'articolo 24.

In sostanza, vi è il tentativo di svuotare i compiti della conferenza dei capigruppo. Vedremo, quando parleremo dell'articolo 24, che tipo di svuotamento l'onorevole Caprara ritiene di proporre. Per il momento, noi riteniamo che sull'esperienza dei lavori parlamentari la conferenza dei capigruppo – che già funziona praticamente dal 1950, ossia da quando l'istituto è stato introdotto – debba meritare l'attenzione che l'articolo 13 ad essa conferisce.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 13. 2 ?

CAPRARA. Signor Presidente, proprio in relazione al riferimento all'articolo 24 vorrei assicurare l'onorevole Bozzi che noi non vogliamo soltanto esprimere un tentativo di sopprimere questo vertice istituzionalizzato e autoritario che è la conferenza dei capigruppo, ma vorremmo evidentemente sopprimerlo del tutto. Poiché non abbiamo la possibilità di far accettare la nostra tesi, non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 13 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento soppressivo da parte del dep. Caprara. Il rel. Bozzi dichiarava che sulla base dell'esperienza dei lavori parlamentari la Conferenza dei capigruppo, istituita fin dal 1950, meritava « l'attenzione che l'art. 13 ad essa conferisce ».

La Conferenza dei presidenti di gruppo rappresenta un classico esempio di codificazione di una prassi parlamentare lentamente formatasi sin dall'inizio della I legislatura repubblicana. La sempre maggiore importanza assunta dai gruppi parlamentari è alla origine della Conferenza, come strumento di collaborazione di tutti i partiti nell'organizzazione generale dei lavori parlamentari, con l'intervento del Governo (solitamente nella persona del Ministro senza portafoglio incaricato dei rapporti tra il Governo e il Parlamento) e sotto la direzione del Presidente della Camera. Né va dimenticata l'eventuale presenza, su invito, degli organi parlamen-

tari previsti dal co. 2 dell'articolo in esame. Come è facile notare, la Conferenza non è un organo a struttura ed attività continuativa, ma piuttosto uno strumento che ha fundamentalmente due scopi: organizzazione generale dei lavori parlamentari e disciplina, ove necessario, di una particolare discussione. Inoltre data la dilatazione dei compiti assegnati alle Commissioni dal nuovo Regolamento l'articolo in questione contempla al co. 1 l'esame da parte della Conferenza dei lavori delle Commissioni (innovando rispetto alla sfera di competenza prevista dall'art. 13-bis del Regolamento abrogato). Il testo originario della Giunta non prevedeva al co. 1 la possibilità da parte del Governo di chiedere la convocazione della Conferenza. Poiché erano state mosse critiche da parte di alcuni deputati circa asserite tendenze ad una regolamentazione di tipo assembleare, la Giunta modificava il testo originario in quello vigente affermando, per bocca del rel. Luzzatto in data 1° febbraio, che « sul delicato problema delle attribuzioni del Governo, la Giunta, introducendo alcune modifiche, si è fatta carico della esigenza che ad esso venga assicurata una potestà di intervento nei lavori parlamentari non inferiore a quella riconosciuta al singolo deputato ed ai gruppi ». Il relatore dichiarava, altresì, che la concessione di potestà decisionali alle Conferenze dei Capigruppo, in materia di programmazione dei lavori, nulla toglieva al rilievo della funzione presidenziale assimilabile secondo alcuni autori (Manzella) alla funzione svolta dal Segretario generale delle Nazioni Unite nei rapporti fra Consiglio di Sicurezza ed Assemblea generale.

